

TRIBUNALE DI TERAMO

Osservatorio sulla Giustizia Penale

Riforma Cartabia

Gruppo di Lavoro sulle Notificazioni

- Artt. 148 e ss., 153-bis, 157-bis e 157-ter c.p.p. -

Componenti:

dott. Francesco Ferretti

dott.ssa Giorgia Altitonante

avv. Fabio Meco

avv. Antonino Orsatti

avv. Massimo Biscardi

Relazioni svolte dalla dott.ssa Giorgia Altitonante, dall'avv. Fabio Meco e dall'avv. Antonino Orsatti

Relazione dott.ssa G. Altitonante

Con riferimento al tema delle notificazioni, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2022, in attuazione dei principi dettati dall'articolo 1 comma 5 lett. a), comma 6, comma 7 lettera b) della legge delega 134/2021 è intervenuto, modificandole, sulle seguenti disposizioni del codice di rito: 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171; ha abrogato le seguenti disposizioni: 150, 151, 158; e ne ha introdotte delle nuove: gli articoli 153bis, 157bis e 157 ter. Il legislatore è inoltre intervenuto sull'articolo 16 del decreto-legge n. 179/2012, il quale aveva già introdotto delle novità in tema di notifiche telematiche, ed ha infine previsto un regime transitorio al fine di consentire l'adozione delle regole tecniche necessarie per la transizione digitale.

Di seguito, dunque, si cercherà di delineare il nuovo sistema delle notificazioni, dando conto delle principali novità introdotte dalla novella.

Le notifiche telematiche

Il novellato articolo 148 cpp enuncia un **principio di portata generale**: le notifiche e le comunicazioni devono avvenire con le modalità telematiche. La norma persegue lo scopo della modernizzazione e digitalizzazione del procedimento penale, attraverso la valorizzazione delle tecnologie al servizio del compimento di atti più efficaci e accurati nonché più celeri.

La modalità telematica diventa dunque il mezzo ordinario per le notificazioni all'imputato (di cui di dirà meglio infra), alla persona offesa¹, per le comunicazioni all'ufficio del p.m. (art. 153 cpp), per la notificazione richiesta delle parti private (152 e 56bis disp att. cpp) nonché per la comunicazione di atti tra gli uffici giudiziari (art. 64 disp. Att. cpp).

La riforma introduce per la prima volta nel codice di rito il concetto di **domicilio digitale**.

¹ Sul punto, si segnala la modifica all'articolo 154 cpp e l'introduzione dell'articolo 153bis cpp, le quali hanno introdotto la facoltà per la p.o. e per il querelante di indicare un domicilio digitale, salva l'applicazione dell'art. 33 disp. att. cpp.

La scelta del legislatore è stata quella di non introdurre una nuova definizione dello stesso, ma di rimandare a quella già presente nell'ordinamento in modo da evitare il sorgere di eventuali dubbi ermeneutici, in particolare ci si riferisce all'articolo 1 comma 1 n) ter del decreto legislativo 82/2005 (c.d. CAD, Codice dell'amministrazione digitale) in quale fornisce la definizione di domicilio digitale come: *“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”*.

In altre parole, la notifica potrà essere fatta all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) o tramite il SERC (servizio elettronico di recapito certificato) del destinatario; la procedura telematica da seguire è quella stabilita nell'articolo 16 del decreto-legge 179/2012, così come modificato dalla riforma *“Cartabia”*. Nello specifico, il comma 4 del menzionato decreto stabilisce che *“...le comunicazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi...”*²; per le parti diverse dall'imputato, le quali non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, le notifiche dovranno essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. Con riferimento all'imputato o alle altre parti private, il comma 7bis dell'articolo 16 del menzionato decreto stabilisce che le notifiche e le comunicazioni sono effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e nell'ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161 comma 4 del codice di procedura penale (notifica presso il difensore) e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del decreto (deposito in Cancelleria).

Il legislatore si preoccupa inoltre di stabilire che le modalità tematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare, debbano in ogni caso assicurare *“l'identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione»* (art. 148, comma 1, c.p.p.). Si tratta di una prescrizione essenziale ai fini della regolarità della notifica, il cui mancato rispetto comporta la nullità della stessa; il legislatore ha infatti modificato l'articolo 171 c.p.p., aggiungendo il comma b-bis), il quale espressamente commina la sanzione della nullità in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 148 comma 1 cpp.

La modalità di notifica telematica non è stata contemplata come esclusiva, poiché si è ritenuto di mantenere le modalità c.d. sussidiarie di notifica, già presenti nel codice, ed in particolare, la lettura dei provvedimenti alle persone presenti con la relativa menzione nel verbale, nonché la consegna della copia analogica dell'atto all'interessato da parte del personale di cancelleria e segreteria (art. 148 commi 2 e 3). In tutti i casi in cui non sarà possibile procedere alla notifica con la modalità telematica (perché diversamente previsto dalla legge, per assenza o inidoneità del domicilio o per la sussistenza di impedimenti tecnici) ovvero con le modalità sussidiarie appena descritte, la notifica dovrà eseguirsi secondo le modalità c.d. tradizionali ossia mediante consegna a mani della copia analogica all'interessato o alle persone e nei luoghi indicate dall'art. 157 cpp (in tal senso, il novellato art. 148 comma 4 cpp).

² Sul punto, occorre ricordare che il decreto legislativo (82/2005 c.d. CAD) ha già da tempo istituito gli elenchi pubblici nazionali dei domicilia digitali ed in particolare, l'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (art. 6 bis), l'indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6 ter), l'indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6-quater).

A ciò si aggiunga che resta salva la possibilità per il giudice (o per il p.m.) nei casi di urgenza, di disporre che le persone **diverse dall'imputato** siano avvisate o convocate a mezzo del telefono ai sensi dell'articolo 149 cpp. Le modifiche operate dalla riforma "Cartabia" a quest'ultima norma si sono rese necessarie per allineare il quadro normativo al nuovo regime di notificazione telematica, per cui si è stabilito che detta notifica sarà valida se seguita dalla comunicazione a mezzo PEC, la quale diventa alternativa all'ormai desueto telegramma.

Le notifiche all'imputato

Una delle principali novità in tema di notifiche apportate dalla Riforma "Cartabia" è rappresentata dalla possibilità di notificare gli atti all'imputato in modalità telematica; a tal fine, il legislatore opera una prima distinzione tra la notifica all'imputato detenuto e non detenuto e con riferimento a quest'ultimo, opera un'ulteriore distinzione tra la notifica degli atti introduttivi, la prima notifica e le successive.

Partendo dalla notifica all'imputato non detenuto/internato, l'articolo 161 comma 1 cpp prevede che nel primo atto compiuto in presenza dell'imputato/indagato, l'autorità procedente debba fornire allo stesso due avvisi³:

- In primo luogo, deve essere invitato a dichiarare o eleggere un domicilio ovvero ad indicare un indirizzo PEC o un SERC, ai fini della notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Diversamente, in caso di rifiuto ad eleggere o dichiarare un domicilio oppure in caso di domicilio inidoneo, deve essere avvertito che le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore anche d'ufficio (161 comma 1 cpp)⁴.

Sul punto, occorre inoltre segnalare che all'articolo 28 disp. att. c.p.p., il quale già prevedeva che la nomina del difensore d'ufficio fosse senza ritardo comunicata all'imputato con l'avvertimento della possibilità di nominare il difensore di fiducia in ogni momento, è stato inserito un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che contestualmente alla nomina del difensore d'ufficio siano comunicati all'imputato, anche i contatti telefonici e telematici dello stesso, e ciò al fine di agevolare l'instaurazione del rapporto effettivo tra l'imputato e il difensore.

- In secondo luogo, la polizia giudiziaria se al momento del compimento dell'atto è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, ad eccezione di quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento (**161 comma 01 cpp**).

³ Gli avvisi sono previsti a pena di nullità della notifica a norma dell'articolo 171 lett. e), così come modificato dal dlgs 150/2022.

⁴ Va, d'altra parte, precisato che tale disposizione di nuovo conio deve essere tenuta distinta da un'ulteriore interpolazione effettuata dal d.lgs. n. 150 all'**art. 349 c.p.p.**, il quale pone l'obbligo in capo alla persona sottoposta alle indagini di «**indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità**». Ebbene, secondo la relazione illustrativa, si tratta di una facoltà differente rispetto a quella delineata dall'articolo 161 comma1, posto che sarebbe meramente utile per il rintraccio dell'indagato/imputato, per comunicazioni di cortesia o per le interlocuzioni con il difensore.

In presenza dei suddetti avvisi scatta per l'imputato la domiciliazione *ex lege* presso il difensore. Ciò non vale con riferimento agli **atti introduttivi** del giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601), i quali, secondo il combinato disposto degli artt. 161 e 157 ter cpp, dovranno essere notificati all'imputato/indagato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero all'indirizzo PEC o al SERC indicati dal medesimo.

In difetto di quest'ultime indicazioni occorrerà procedere con le modalità di notifica c.d. tradizionali di cui all'art. 157 c.p.p.; tuttavia, nel caso in cui l'imputato abbia già ricevuto l'avviso di cui al comma 1 dell'articolo 161 cpp (e dunque abbia già ricevuto l'invito ad eleggere o indicare un domicilio) e manchi la dichiarazione/elezione di domicilio oppure sia insufficiente o inidonea, sarà possibile procedere con la **consegna al difensore a norma dell'articolo 161 comma 4⁵**.

Sempre con riferimento alla *vocatio in iudicium*, il nuovo art. 157 ter cpp prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre che la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria quando ciò sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile sulla base di specifiche esigenze.

L'impianto così delineato dalla novella sulla notificazione degli atti introduttivi del giudizio cerca di temperare l'esigenza di speditezza del processo penale (consentendo, tra le altre, la notifica telematica all'imputato che abbia indicato un indirizzo PEC o un SERC) con quella di garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Occorre ricordare infatti, che la direttiva europea UE343/2016⁶ ha imposto che il processo penale possa essere celebrato in assenza dell'imputato solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dello stesso, escludendo ogni ricorso a criteri presuntivi di conoscenza del processo; la riforma *Cartabia* interviene sulla disciplina dell'assenza di cui agli artt. 420 e ss cpp al fine di adeguarla alla normativa europea, introducendo dei criteri più stringenti per la dichiarazione di assenza dell'imputato; salva la regolarità delle notifiche, il giudice potrà infatti dichiarare l'assenza soltanto nei casi in cui vi sia stata espressa rinuncia dell'imputato a comparire, nei casi in cui l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo (es. latitanza)⁷, nei casi in cui vi sia stata una notifica c.d. qualificata (ossia a mani proprie dell'imputato o a persona espressamente delegata) ovvero nei casi in cui risulti altrimenti provata l'effettiva conoscenza della pendenza del processo sulla base di una serie di elementi rimessi alla sua valutazione (modalità della notifica, atti compiuti prima dell'udienza, nomina difensore di fiducia).

⁵ In tal senso anche l'articolo 16 comma 7bis del decreto-legge 179/2012, così come novellato dal dlgs 150/2012 il quale, con riferimento all'imputato, stabilisce che nei casi di dichiarazione di domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata, la mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, comportano la notifica presso il difensore.

⁶ V. Direttiva europea 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In tal senso si sono espresse anche le Sez. Unite della Cassazione con sentenza n. 23948 del 2020: "**La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è, di per sé, presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso**".

⁷ Proprio al fine di garantire la dimensione convenzionale del processo *in absentia*, la riforma *Cartabia* ha stabilito che anche per l'imputato latitante (o evaso) sia necessario prima procedere alla notifica degli atti introduttivi a norma degli articoli 161 e 157 cpp e soltanto in caso di esito negativo della notifica, si possa procedere con la notificazione al difensore (si veda art. 165 cpp).

Con riferimento alla **prima notificazione** (esclusi gli atti introduttivi di cui sopra), l'articolo 157 cpp individua tre ipotesi:

- Se l'imputato ha un domicilio digitale, la notifica andrà effettuata presso il domicilio digitale e qualora lo stesso non abbia già ricevuto l'avviso di cui al comma 01 dell'articolo 161 cpp, con la notifica del primo atto sarà necessario procedere ad avvertirlo sul fatto che, ad eccezione degli atti introduttivi, le successive notifiche avverranno mediante consegna al difensore d'ufficio o di fiducia (art. 157 commi 1 e 8ter cpp)⁸.
- Nel caso in cui non sia possibile procedere con la notifica presso il domicilio digitale, ma risulti agli atti che l'imputato abbia già ricevuto l'avviso di cui al comma 01 dell'articolo 161 cpp, la notifica potrà essere effettuata presso il difensore.
- Da ultimo, se non vi è un domicilio digitale presso cui notificare l'atto e l'imputato non ha ricevuto l'avviso dell'articolo 161 comma 01 cpp, la notifica andrà effettuata secondo le modalità c.d. tradizionali. La riforma, dunque, esclude la possibilità che la notifica del primo atto sia effettuata presso il domicilio eletto o dichiarato.

Le **notifiche successive alla prima**, come già anticipato, andranno effettuate ai sensi del nuovo articolo 157 bis cpp, al difensore di fiducia o d'ufficio. Tuttavia, sempre al fine garantire l'effettiva conoscenza del procedimento, nel caso in cui l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio e non abbia ricevuto una notifica c.d. garantita ossia personalmente o alla persona con lui convivente o al portiere o chi ne fa le veci, né abbia già ricevuto l'avviso di cui al comma 01 dell'articolo 161 cpp, le notifiche successive alla prima non potranno essere effettuate al difensore ma andranno effettuate secondo le modalità c.d. tradizionali (157 cpp).

Con riferimento **all'imputato detenuto/ internato**, l'articolo 156 cpp stabilisce che le notifiche siano sempre eseguite nel luogo di detenzione. Sul punto, la norma recepisce il principio affermato dalle Sez. Unite della Cassazione nella recente sentenza 12778/2020, la quale ha stabilito che anche in presenza di una dichiarazione/elezione di domicilio, la notifica vada effettuata presso il luogo di detenzione. Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 161 comma 3 stabilisce che qualora l'imputato debba essere scarcerato (per causa diversa dal proscioglimento), all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare una dichiarazione o elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, il quale procede a norma del comma 1 del 161 cpp e dunque lo avvisa che le successive notifiche saranno effettuate presso il difensore. La dichiarazione di domicilio deve essere trasmessa all'autorità che procede. In mancanza di tale dichiarazione o nei casi di inidoneità della stessa, si applicherà l'articolo 161 comma 4 cpp (notifica presso il difensore).

L'elezione/dichiarazione del domicilio e ogni suo mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità procedente con il deposito telematico di cui al nuovo articolo 111bis cpp, ovvero secondo le modalità tradizionali e dunque con dichiarazione raccolta a verbale, mediante telegramma o lettera raccomandata autenticata o mediante dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale presso cui l'imputato si trova (art. 162 cpp)

Viene inoltre confermata la disposizione già introdotta con la c.d. riforma Orlando (legge 103/2017) contenuta nel comma 4bis dell'articolo 162 cpp, riguardante l'elezione del domicilio presso il difensore d'ufficio; l'elezione non ha effetto se non vi è l'assenso del difensore domiciliatario; sul punto, la novella ha specificato che oltre al suo assenso alla domiciliazione, il difensore deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o delle cause che hanno impedito tale comunicazione. La novella, inoltre, specifica che la dichiarazione/elezione di domicilio, è

⁸ Anche in questo caso, come già previsto dall'articolo 161 comma 01, è altresì previsto l'avviso alla persona sottoposta alle indagini circa l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

valida solo per la notificazione degli atti introduttivi, atteso che, come si è visto, le successive notifiche andranno effettuate al difensore, fatta salva la disciplina prevista per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione⁹ e per l'imputato detenuto (156 cpp).

Con riferimento all'imputato irreperibile, l'articolo 159 cpp non subisce sostanziali modifiche da parte della riforma *Cartabia*, ma viene semplicemente adattato alla nuova modalità di notifica telematica all'imputato sicché se la notificazione non è possibile, né con la modalità telematica né nelle forme del 157 cpp, l'autorità dispone nuove ricerche dell'imputato e nel caso in cui le ricerche diano esito negativo, le notifiche potranno essere eseguite al difensore d'ufficio.

Viene invece interpolato l'articolo 160 cpp, atteso che mentre attualmente il decreto di irreperibilità cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, a seguito della novella, il decreto di irreperibilità cesserà di avere efficacia con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari o comunque con la chiusura delle stesse; e ciò perché, in ossequio alla nuova disciplina del processo in assenza, in caso di indagato irreperibile, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi del novellato 420 quater cpp.

Da ultimo, con riferimento alla notificazione all'imputato all'estero, la novella per un verso introduce la possibilità di notificare attraverso la modalità telematica, per altro verso, amplia i presupposti che legittimano l'invio della comunicazione prevista dall'art. 169 cpp, oltre alla residenza e alla dimora all'estero, all'ipotesi in cui l'imputato svolga abitualmente all'estero un'attività lavorativa.

Relazione avv. F. Meco

La ratio della riforma

E' opportuno ricordare che il disegno di legge A.C. 2435 è stato presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, il 3 agosto 2021.

In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Ulteriori principi di delega possono

⁹ L'articolo 613 cpp così recita: "L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. **Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4.** Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti".

essere ricondotti alla finalità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive. La chiave di lettura dell'intero impianto normativo si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale. Come da più parti sottolineato, la patologica durata del processo penale rappresenta una violazione del principio, costituzionale e convenzionale, della ragionevole durata del processo e della presunzione di innocenza e, al contempo, una frustrazione delle esigenze di giustizia della vittima. Peraltro, la riduzione, nella misura del 25%, dei tempi di durata dei giudizi penali è stata prevista dalla Commissione Europea tra le condizioni per l'erogazione all'Italia dei fondi Next Generation EU e quale obiettivo del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il **filo conduttore degli interventi** di riforma è rappresentato dall'**efficienza del processo e della giustizia penale**, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli **obiettivi del P.N.R.R.**, che prevedono **entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio**. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a **completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021** (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Cosa è cambiato

art. 148 c.p.p.

Il criterio di legge delega ha trovato attuazione nel contesto della più ampia riformulazione della disciplina delle notificazioni, agli articoli 148 e segg. c.p.p., improntate sulla regola generale della notificazione per via telematica, salvo i casi in cui “per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3”.

Nell'attuazione del criterio di delega relativo alle notificazioni telematiche risulta centrale la scelta di campo – che presiede a tutte le disposizioni in materia di notificazioni – operata con la individuazione del “domicilio digitale”, la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile purché la notificazione per via telematica garantisca, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, che «*le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario*». Il domicilio digitale è definito e regolato dal CAD (articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD). Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

Tuttavia, occorre tenere conto anche di una importante norma specifica processuale, l'art. 16-ter d.l. 179/2012, che - in linea con il CAD (che vale per il processo civile, penale, amministrativo, contabile e anche per la materia stragiudiziale) - specifica come le notifiche nel processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi. Del resto, il CAD all'art. 2 comma 5 prevede che «*le disposizioni del presente Codice si applicano [...] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni*

in materia di processo telematico)». Dalla lettura dell'art. 16-ter d.l. 179/2012 sembrerebbe emergere che il domicilio digitale, per potersi ritenere idoneo ai fini delle notificazioni, deve - necessariamente - essere censito in uno dei pubblici elenchi richiamati. Attualmente i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche processuali sono:

- per professionisti e imprese, INI-PEC (art. 6-bis del CAD, richiamato dal sopra citato art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012);
- per le imprese, il Registro delle imprese (che confluisce comunque nell'INI-PEC);
- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il REGINDE (gestito da Giustizia);
- per le PA, il Registro delle PA (art. 16 co. 12 d.l. 179/2012), nonché l'Indice delle PA, previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 28 del d.l. 76 del 16 luglio 2020 che ha modificato l'art. 16 d.l. 179/2012).

Per i comuni cittadini, il CAD prevede ora l'INAD, gestito dall'AGID, ovvero l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6-*quater*). Le linee guida relative all'INAD sono state rilasciate dall'AGID a settembre 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022. L'INAD, ai sensi del citato art. 6-*quater* del CAD, è realizzato e gestito dall'AgID che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell'indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-bis del CAD (INI-PEC). In ogni caso, l'art. 16-ter del d.l. n. 179, ossia la disposizione che valorizza i pubblici elenchi ai fini della comunicazione e notificazione nel processo, considera già l'elenco di cui all'art. 6-*quater* del CAD, disposizione che regola i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ora INAD). L'art. 6-*quater* comma 2 stabilisce, in sostanza, che il professionista iscritto in albi ha quello specifico domicilio digitale a tutti i fini, salvo che non intenda eleggerne uno autonomo personale ai sensi del 6-*quater*. In altri termini, l'articolo 6-*quater*, comma 2 del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'INI-PEC sia inserito anche nell'INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso. Dunque, le linee guida dell'AGID su INAD, nel prevedere la possibilità di cessare il domicilio digitale eletto, stabiliscono anche che la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultino contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 6-*quater*, comma 2, del CAD. L'INAD sarà popolato subito con l'inserimento degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC (salvo la scelta dei professionisti di individuarne uno personale e specifico: cfr. Linee guida Agid su INAD); pertanto, i soggetti iscritti ad INI-PEC se non eserciteranno la facoltà di indicare un diverso domicilio si troveranno automaticamente inseriti nell'INAD con il domicilio digitale professionale. È, poi, curato l'allineamento tra ANPR e INAD: nelle linee guida dell'Agid è anche previsto che i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell'INAD sono trasmessi all'ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento. Quanto al tema delle notificazioni, specifico rilievo assume anche il paragrafo 5 delle linee guida Agid ("*Verifica dei domicili digitali e relative modalità*"), che stabilisce che la responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati presenti all'interno dell'INAD è posta in capo al soggetto che ha effettuato la relativa comunicazione. Si deve, dunque, ritenere pacifico che il semplice "recapito telematico" (definizione che compare nella

legge delega), ovvero un semplice indirizzo di posta elettronica, non potrebbe mai avere caratteristiche tali per essere un domicilio idoneo ai fini della notifica, perché non soddisfa la previsione dell'art. 16-ter del d.l. 179/2012, norma primaria interdisciplinare e di sistema, che stabilisce come le notificazioni si possono fare solo ai domicili censiti in pubblici elenchi, di cui al CAD; né tale definizione risulterebbe soddisfacente alla luce della previsione della legge delega che stabilisce che *“le trasmissioni e le ricezioni in via telematica”* devono assicurare *“al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario”*.

In tale contesto normativo, l'opzione di fondo prescelta nell'attuazione del criterio di delega è stata quella di:

- prevedere come regola generale la notificazione per via telematica, ove il destinatario sia titolare di un “domicilio digitale” inteso nei termini sopra riferiti (in tal senso si veda la disposizione generale di cui all'art. 148 c.p.p.);
- prevedere la notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata solo nell'ipotesi in cui il destinatario abbia dichiarato tale domicilio telematico (in tal senso si veda la disposizione di cui all'art. 161 c.p.p.);
- prevedere che, ai soli fini del rintraccio o delle comunicazioni di cortesia, il destinatario possa fornire anche un semplice indirizzo di posta elettronica, non certificato.

Un sistema dunque idoneo a delineare una disciplina in linea con quanto stabilisce la normativa vigente riguardo al domicilio digitale, e rispettosa della giurisprudenza europea e di legittimità in tema di diritto alla conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La legge delega impone che l'imputato abbia l'obbligo di indicare non solo il domicilio dichiarato o eletto, ma anche i recapiti telefonici o telematici al fine di agevolare le possibilità di ricerca, ma non chiarisce se il recapito telefonico e telematico debba essere “proprio” e quindi oggetto di titolarità formale da parte dell'imputato (come invece previsto ai fini della dichiarazione o elezione di domicilio, nel periodo successivo) o nella mera disponibilità dell'indagato/imputato; inoltre, non si fa cenno, per l'indirizzo telematico, all'aggettivo “idoneo”. Raffrontando questa previsione con quanto previsto dal periodo successivo dello stesso articolo della legge delega, in relazione alla “facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico”, si è quindi ritenuto che l'interpretazione corretta e più aderente al dettato normativo fosse quella di considerare l'obbligo in questione una cosa distinta rispetto alla facoltà di indicare un proprio idoneo indirizzo telematico ai fini delle notificazioni: ovvero l'obbligo di indicare un riferimento telefonico o telematico utile per il rintraccio dell'indagato/imputato, per comunicazioni di cortesia o per le interlocuzioni con il difensore. Per questa ragione si è ritenuto di non inserire l'obbligo dell'imputato di “indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità” nelle norme strettamente riguardanti le notifiche, al fine di non creare sovrapposizione con le disposizioni che attengono invece alla dichiarazione o elezione di domicilio, e di restringere l'utilità di queste indicazioni a mere informazioni aggiuntive. Al fine di dare attuazione a questa parte della legge delega, contenuta all'art. 1, numero 6, lett. a), primo periodo, detto obbligo è stato pertanto inserito nel comma 3 dell'art. 349. La previsione di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega comporta la necessità di introdurre una norma di carattere generale che sostituisca quella dell'attuale art. 148; diviene pertanto regola generale quella della notifica con modalità telematiche. Del resto, la stessa lett. a), nel prevedere, all'ultimo periodo, che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito può avvenire anche con modalità non telematica, pare configurare

questa come eccezione rispetto alla regola generale che sarebbe tale non solo per il deposito ma anche per le notificazioni.

Essenziale è però che, sempre in attuazione del criterio di cui alla lett. a) suddetta, le modalità telematiche assicurino la identità del mittente e del destinatario, l'immodificabilità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

Tale generale modalità di notifica non è stata tuttavia contemplata come esclusiva, essendosi ritenuto di prevedere modalità sussidiarie discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quella telematica e rappresentate dalle altre modalità ordinarie di notifica. A ciò è peraltro conseguita la scelta di proporre l'abrogazione dell'art. 150 dedicato a forme particolari di notificazione disposte dal giudice, in quanto norma resa superflua dalle nuove disposizioni. Si è ritenuto, inoltre, non opportuno individuare specificamente quali siano le modalità telematiche utilizzabili, perché le possibili evoluzioni tecnologiche suggeriscono di evitare di introdurre, all'interno del codice, specificazioni che vanno invece più opportunamente riservate a normazione tecnica attuativa. Peraltro, i connessi interventi effettuati sul decreto-legge n. 179 del 2012 consentono di individuare, ad oggi, nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica oggi praticabile.

Nell'art. 148, inoltre, sono state assorbite tutte le notifiche effettuate dall'autorità giudiziaria, senza distinzione tra giudice o pubblico ministero: da qui, la conseguente abrogazione dell'art. 151 c.p.p. Alle modifiche apportate all'art. 148 e alle abrogazioni degli artt. 150 e 151 del codice consegue l'adeguamento del contenuto dell'art. 64 disp. att. c.p.p.

art. 149 c.p.p.

Le modifiche all'articolo 149 sono di mero adeguamento al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione anche alle comunicazioni di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario. Si è, peraltro, mantenuto il riferimento al pur desueto strumento del telegrafo, in quanto restava indispensabile prevedere uno strumento di chiusura che fosse sempre praticabile.

art. 152 c.p.p.

La disposizione di cui all'art. 152 c.p.p. viene adeguata al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione del difensore anche all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui sia già consentito il ricorso alla raccomandata. Viene conseguentemente introdotta una apposita disposizione di attuazione del codice, modellata, con i necessari adeguamenti, sulle collaudate formalità dettate dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, al fine di disciplinare la possibilità per i difensori di ricorrere alle modalità telematiche per la notificazione degli atti che altrimenti dovrebbero essere richiesti alla cancelleria.

art. 153 c.p.p.

Le modifiche operate all'art. 153 sono conseguenza necessitata delle regole principali e sussidiarie introdotte all'art. 148, per prevedere che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

artt. 153 bis e 154 c.p.p.

Anche la modifica dell'art. 154 rappresenta un necessario adattamento, con riguardo alle parti private diverse dall'imputato, alle regole introdotte nell'art. 148, fermo il disposto dell'art. 33 delle disposizioni di attuazione, che viene di fatto confermato, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 153-bis: quest'ultima norma va applicata tenendo in considerazione le formalità connesse all'elezione di domicilio.

art. 155 c.p.p.

La previsione della possibilità di ricorrere, per la notificazione alle persone offese, a pubblici annunci è stata semplificata con la previsione della pubblicazione dell'atto sul sito internet del Ministero della giustizia che pare potere accentuare le possibilità di una effettiva conoscenza dell'atto medesimo e, al tempo stesso, è suggerita dall'evoluzione tecnologica ad oggi intervenuta. Il tutto considerando che la medesima modalità è oggi prevista per la pubblicazione delle sentenze dall'art. 36 c.p. Aderendo al suggerimento del Garante (punto 4: "integrare la previsione di cui all'articolo 155, c. 1, c.p.p., come novellata dall'articolo 10, c. 1, lett. g), dello schema di decreto, disponendo - in conformità al canone di proporzionalità e se del caso con rinvio a fonte secondaria - il termine massimo di pubblicazione dell'atto oggetto di notificazione mediante pubblici annunci, con sottrazione all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca"), si è ritenuto di stabilire che sia l'autorità giudiziaria a fissare la durata della permanenza dell'annuncio in rete.

art. 156 c.p.p.

In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. e) del comma 6 si è anzitutto ritenuto di dovere recepire il principio affermato da sez. un., n. 12778 del 27/02/2020, che ha richiesto che le notificazioni all'imputato detenuto (art. 156 c.p.p.) vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. Ciò coerentemente con quanto previsto dall'art. 164, che individua, quali eccezioni alla regola della validità in ogni stato e grado del procedimento della determinazione del domicilio dichiarato o eletto, le ipotesi previste dagli artt. 156 e 613, comma 2. Con riguardo alla detenzione in luoghi diversi da quelli penitenziari, si è inoltre esclusa (anche al di là delle regole sussidiarie dell'art. 148) la possibilità del ricorso a modalità telematiche soprattutto in considerazioni delle problematiche derivanti dal possibile, variegato contenuto delle prescrizioni (tra cui ad esempio il divieto di comunicazione con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario. Le norme si applicano anche quando risulti che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

artt. 157, 157 bis, 157 ter c.p.p.

Le proposte di modifica, recependo le prescrizioni contenute all'art. 2, comma 6, della legge delega e l'innesto della modalità di notificazione telematica, mirano a ridisegnare la disciplina, non solo della prima notifica, ma dell'intero sistema delle notifiche all'imputato non detenuto. Da qui le modifiche apportate all'art. 157 in "Prima notificazione all'imputato non detenuto" e l'innesto di due ulteriori disposizioni. L'art. 157, infatti, è oggi destinato a disciplinare solo la notifica del primo atto all'imputato, al quale non sia applicabile la notifica telematica, mentre le norme ulteriori ora aggiunte disciplinano le notifiche successive alla prima e la notifica degli atti introduttivi del giudizio, per le quali, per l'appunto, la delega prevede modalità diverse. Le innovazioni apportate all'art. 157 riguardano il fatto che proprio in quanto si tratta della prima notificazione, dalla quale discendono effetti rilevanti per le successive (che dovranno sempre essere effettuate al difensore), si è per essa esclusa la possibilità che sia effettuata al domicilio eletto o dichiarato. Sul piano delle ulteriori innovazioni operative, invece, in connessione con la rilevanza che si è ora attribuita alla notifica del primo atto, si è previsto che con essa l'autorità giudiziaria debba avvertire l'imputato che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456,

552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. La previsione, peraltro, si coordina con l'innesto effettuato all'art. 161, con il nuovo comma 01, in quanto, ove l'imputato sia già stato avvisato dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto, del luogo in cui saranno effettuate le successive notifiche, non vi è ragione di richiedere il medesimo avvertimento. Conseguente è la previsione, parimenti imposta dalla delega, che l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Connessa è, invece, la previsione dell'art. 157 bis, che si occupa delle notifiche successive alla prima e che precisa che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. Peraltro, in applicazione della delega, se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell'atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 157 e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima saranno, quindi, effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, fino a che non vi sia una notifica che risponda ai criteri indicati e consenta l'operatività della domiciliazione *ex lege* prevista.

Per quanto riguarda, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio, l'art. 157 ter, sempre in conformità alla delega, prevede, invece, che, a maggior garanzia della conoscenza effettiva dell'atto introduttivo (come vuole la delega in materia di assenza), esse siano sempre effettuate al domicilio, anche di posta elettronica certificata, dichiarato o al domicilio eletto oppure, in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione, quindi, delle modalità della notifica telematica di cui all'articolo 148, comma 1. Nei casi in cui sia imminente la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare, oppure in presenza di altre gravi situazioni si è previsto che l'autorità giudiziaria possa disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria. Infine, si è chiarito che in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

art. 158 c.p.p.

Come intervento consequenziale alla riscrittura imposta dalla delega, si è ritenuto di escludere una disciplina specifica per le notificazioni all'imputato in servizio militare, ritenendosi sufficienti, in materia, le esaustive disposizioni dettate dall'articolo 157 con riguardo alle notifiche presso il luogo di lavoro.

art. 159 c.p.p.

L'intervento sull'art. 159 risponde allo scopo di specificare che la notificazione con le forme degli irreperibili opera solo quando non sia possibile procedere alla notificazione con

modalità telematica, oltre che con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. e ciò in relazione a tutte le notificazioni, anche quelle relative agli atti introduttivi.

art. 160 c.p.p.

La modifica dell'art. 160 si è resa necessaria per coordinare la disciplina dell'irreperibilità con le proposte di modifica del processo in assenza attuative del criterio direttivo di cui alla legge delega, art. 1, comma 7 in tema di processo di assenza. Si è quindi previsto che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò in quanto si reputa che il meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all'imputato la conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza. Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della *vocatio in ius* e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall'art. 420 *bis*, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420 *quater*. Diversamente, quanto ai successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l'attuale disciplina prevista dai commi 2, 3 e 4, in quanto, anche in presenza della notificazione dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 159, il giudice dell'impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l'irreperibilità dell'imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza.

art. 161 c.p.p.

L'intervento sull'art. 161, innanzi tutto, recepisce quanto prescritto dalla legge delega, prevedendo la possibilità che l'imputato possa dichiarare, ai fini delle notificazioni, anche un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Ai fini di una valida dichiarazione di domicilio telematico si richiede, però, che si tratti di un domicilio "proprio", di cui l'imputato abbia la esclusiva disponibilità. Peraltro, in conformità alla delega si è coordinata questa norma con il meccanismo di elezione *ex lege* che oggi è previsto per le notifiche successive alla prima e si è espressamente previsto, a questi fini, che la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, o dell'imputato, lo avverta che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Il tutto purché in questo momento si sia in grado di indicare all'imputato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, in quanto si deve trattare di un avviso identico a quello che l'imputato riceverebbe con la prima notifica. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini, o l'imputato, è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento. Per il resto la norma, pur in un contesto di complessiva semplificazione, non ha subito modifiche se non funzionali all'accertamento dell'effettiva

consapevolezza dell'imputato di chi sia il proprio difensore e delle conseguenze connesse alla mancata elezione, ad una elezione o dichiarazione errata o all'omissione della comunicazione dell'elezione o dichiarazione. Sempre per favorire il rapporto effettivo tra imputato e difensore, nei casi di cui ai commi 1 e 3 si è previsto che l'elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso. Allo stesso fine di agevolare l'instaurazione di un rapporto effettivo fra l'imputato e il difensore a lui nominato d'ufficio, si è imposta la tempestiva comunicazione all'interessato dei recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore. Cosa che per vero già accade per l'imputato detenuto, con la modifica all'art. 28 disp. att.

art. 162 c.p.p.

Per quanto riguarda l'art. 162 c.p.p., va chiarito che in attuazione del principio generale ispiratore di tutta la disciplina delle notificazioni, volto ad accordare preminenza alla esecuzione con modalità telematica, si è ritenuto di introdurre al comma 1 della norma in analisi, tra le modalità alternative attraverso le quali l'imputato può comunicare all'autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero il loro mutamento, anche quella telematica, mediante il deposito di cui al nuovo art.

111 *bis*. Il comma 4 *bis*, in linea generale, ribadisce l'attuale disposizione codicistica che prevede l'assenso del domiciliatario quale condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. È stato tuttavia aggiunto che il difensore deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

art. 163 c.p.p.

L'innovazione in esame (art. 163 c.p.p.) mira esclusivamente ad integrare la norma con il riferimento alle notifiche telematiche.

art. 164 c.p.p.

La modifica della norma (art. 164 c.p.p.) prevede, per prima cosa, che l'elezione o dichiarazione di domicilio valga solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio, e rispetto a ciò introduce una specifica eccezione che riguarda l'imputato detenuto. Mentre si è tolta l'eccezione relativa alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio in cassazione, stante il fatto che già la norma esclude la rilevanza dell'elezione o dichiarazione di domicilio a quei fini, proprio perché in quel caso opera il domicilio legale previsto dall'art. 613, comma 2.

art. 165 c.p.p.

L'intervento sull'art. 165 c.p.p. si coordina alle modifiche operate per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell'assenza dell'imputato (art. 1, comma 7, della legge di delega) e risponde alla necessità di superare la mancata ricerca del soggetto latitante da parte delle autorità pubbliche ai fini della *vocatio in ius* che il sistema sinora prevedeva, consentendo che anche per gli atti introduttivi al giudizio nei confronti di tale soggetto (al quale è equiparato l'evaso) si procedesse direttamente con la notificazione al difensore. Per meglio garantire la dimensione convenzionale del processo *in absentia*, dimostrando la diligenza apprestata dalle autorità pubblica per portare a conoscenza anche del latitante l'esistenza del processo a suo carico, si è dunque disposto che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio a carico della persona latitante possa farsi ricorso solo dopo l'infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato (ove esistente) ovvero delle modalità indicate dall'art. 157, opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o

riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

art. 167 c.p.p.

La modifica innova la disposizione dell'art. 167, che rappresenta la norma di chiusura del sistema delle notificazioni e con la quale si disciplinano le modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun'altra disposizione normativa, specificando, in conformità con il principio della legge delega, che anche per le suddette persone dovrà, ove possibile, essere previamente esperita la notifica per via telematica.

art. 168 c.p.p.

La modifica all'art. 168 è volta esclusivamente ad adeguare la fase di documentazione del procedimento di notificazione all'ipotesi che sia la notificazione avvenga per via telematica.

art. 169 c.p.p.

Le modifiche all'art. 169 rispondono, innanzitutto, all'esigenza di ampliare i presupposti che legittimano l'invio della comunicazione prevista dalla norma, con riferimento, non solo alla condizione di residenza e dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, ma anche all'ipotesi in cui questa svolga abitualmente all'estero un'attività lavorativa. La modifica, muovendosi su un piano simmetrico a quanto previsto per la notificazione all'imputato dall'art. 157, mira ad ampliare i canali di rintraccio all'estero dell'imputato nel caso in cui non sia possibile a notificare l'atto con modalità telematiche, secondo la regola generale prevista dall'art. 148, comma 1. Tali canali, infatti, ove limitati alla sola residenza o dimora, in taluni casi, possono paralizzare il procedimento di notificazione, impedendo il "primo contatto" tra la persona interessata e l'autorità giudiziaria con la comunicazione dei dati concernenti il procedimento a suo carico e con l'invito a procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò rileva soprattutto allorché l'imputato si trovi o lavori abitualmente in uno Stato con il quale l'Italia non ha stipulato alcun accordo di cooperazione o che non ha aderito a specifiche convenzioni internazionali oppure non dia seguito agli accordi pattizi. L'ampliamento dei canali di rintraccio consente di realizzare un duplice obiettivo: di informazione dell'interessato e, al contempo, di efficienza, in quanto consente di completare il procedimento di notificazione o presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero, quando questo manchi, presso il difensore, con tutte le conseguenze correlabili ad un comportamento omissivo o di rifiuto, soprattutto sul piano della successiva celebrazione del processo in assenza. Con riguardo alle notificazioni all'imputato (che risieda, dimori o svolga abitualmente la propria attività lavorativa all'estero) l'inclusione, quale modalità alternativa rispetto a quella attualmente vigente, sia della prodromica comunicazione per via telematica, ove risulti che l'imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico, della indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, e dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata, rappresenta un ulteriore necessario adattamento alla regola principale indicata dall'art. 148; e ciò sia con riguardo al necessario "prodromo" della comunicazione, oggi affidata al solo mezzo epistolare, sia con riguardo al procedimento di notifica, necessariamente inclusivo, secondo le nuove regole generali, delle modalità telematiche, ma solo qualora ricorra l'espressa dichiarazione in tal senso dell'imputato, non bastando le risultanze oggettive circa la sua esistenza di cui all'*incipit* della norma, sufficienti ai soli fini dell'invio della preliminare comunicazione, ma non ai fini della notificazione.

art. 170 c.p.p.

Trattasi di modifica (quella riguardante l'art. 170 c.p.p.) volta a chiarire come la notificazione col mezzo della posta possa essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio.

art. 171 c.p.p.

In relazione all'art. 171 c.p.p. va evidenziato che, coerentemente con l'introduzione delle modalità telematiche quale modalità principale e generalizzata di esecuzione delle notificazioni, si introduce una specifica causa di nullità con riferimento all'ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all'art. 148, comma 1, idonei ad assicurare certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, l'identità del mittente e del destinatario dell'atto e l'integrità dell'atto, e si modifica la causa di nullità prevista dalla lettera b) del comma 1 della disposizione, includendovi anche il caso che l'incertezza assoluta attenga all'identità della parte privata mittente. Inoltre, in conseguenza delle modifiche apportate con riguardo agli avvisi da fornire all'imputato connessi all'introduzione generalizzata della sua domiciliazione *ex lege* dell'imputato presso il difensore, si adegua la causa di nullità prevista dalla lettera e). Infine, in conseguenza della abrogazione dell'art. 150, si è prevista l'abrogazione della causa di nullità contemplata dalla lettera h) della norma.

art. 369 c.p.p.

La modifica dell'art. 369, con la previsione di una compiuta modalità di notificazione, in luogo della previsione vigente per cui l'invio dell'informazione di garanzia avviene di norma con sola raccomandata, discende dal rilievo oggi assegnato alla prima notificazione, che usualmente avviene proprio in occasione della notifica dell'avviso di garanzia. L'intervento sull'art. 369, da un lato, risponde allo scopo di coordinare il testo con le innovazioni apportate in materia di notificazioni, che hanno indotto a far confluire la disciplina dell'art. 151 in quella dell'art. 148, dall'altro, è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell'art. 157, proprio in considerazione del fatto che l'informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità. Peraltro, la previsione, certamente anomala, per cui in questo caso la comunicazione dovrebbe d'ordinario (fuori dei casi indicati al comma 2) essere effettuata solo a mezzo posta, deve essere superata, mediante abrogazione espressa, anche per evitare il rischio che non si intenda se quella resti (seppure con quelle modalità) una prima notifica oppure no.

Art. 16 decreto-legge n. 179/2012

Le modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematiche*) riguardano, al comma 4, le notificazioni in generale, e al comma 6, le notificazioni degli atti destinati a persone diverse dall'imputato. Per quanto attiene a quelle apportate al comma 4 esse sono diretta attuazione dell'introduzione delle modalità telematiche quale modalità principale sia per l'esecuzione delle notificazioni, anche nei confronti dell'imputato entro i limiti previsti dagli articoli 148 e 157 *ter*, sia per la comunicazione all'imputato che abbia residenza o dimora all'estero (art.169). La modifica al comma 6 è stata dettata dall'esigenza di evitare che possa sorgere alcun dubbio circa la non eseguibilità mediante deposito in cancelleria delle notificazioni degli atti, qualunque contenuto e natura abbiano, diretti all'imputato, ove questi appartenga ad una delle categorie che oggi hanno l'obbligo di munirsi di un idoneo indirizzo di posta

elettronica e non abbia ottemperato a tale obbligo. La formulazione che si propone consente, dunque,

di eseguire la notificazione o comunicazione mediante deposito in cancelleria solo se il destinatario dell'atto sia persona diversa dall'imputato. Infine, oltre ad adeguare il comma 8, al fine di chiarire che nel caso in cui la notificazione per i soggetti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata rientrante negli elenchi in possesso della P.A. diventi impossibile per causa a loro non imputabile, si

procederà come disposto dall'art. 148, comma 4, c.p.p., con il comma 7-bis si è dettata apposita disciplina per il caso in cui risulti impossibile procedere alla notificazione per via telematica all'imputato o alle altre parti private che abbiano dichiarato domicilio presso un indirizzo di posta certificata estraneo agli elenchi in possesso delle pubbliche amministrazioni.

art. 86 D.lgs. n. 150/2022

In relazione alle disposizioni transitorie va chiarito che la disposizione transitoria di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 150, in materia di notificazioni al querelante prevede una deroga al principio del *tempus regit actum* per l'art. 153-bis, comma 5, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 10, lett. e, d.lgs. n. 150 del 2022), contemplante, *a regime*, una modalità di notificazione "semplificata" alla persona offesa che abbia proposto querela presso la segreteria del pubblico ministero procedente o la cancelleria del giudice procedente, quando mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, d'ora in poi richiesta in capo al querelante. La *ratio* (e la necessità) della disposizione transitoria *de qua* si spiega – secondo la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che «la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell'atto da notificare in cancelleria) è la conseguenza di un mancato assolvimento dell'obbligo legale di dichiarare ovvero eleggere domicilio d'ora in poi previsto a carico della parte offesa querelante. Tuttavia, non si può trascurare che tale obbligo legale non sussisteva, prima dell'entrata in vigore del decreto. Appare dunque logico che la modalità di notificazione "semplificata" – che è la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio – possa determinarsi nei soli casi in cui l'obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio già esisteva». Sulla base di queste premesse, l'art. 86 è limitato ai casi di mancata dichiarazione o elezione di domicilio o di assenza di difensore e prevede per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto [quindi fino al 20 dicembre 2022] che le notificazioni al querelante siano eseguite nelle forme ordinarie a norma degli art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, cod. proc. pen. La disposizione transitoria *de qua*, essendo norma di stretta interpretazione (art. 14 prel.), non si applica per i casi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea, ivi non contemplati, con conseguente "riviviscenza" per queste sole ipotesi della modalità di notificazione "semplificata" previste *a regime* dalla riforma mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi del novello art. 153 bis, comma 5, cit. Tale diversità di regime per situazioni apparentemente analoghe si spiega – secondo la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, il querelante ben può conformare il proprio comportamento alle nuove previsioni ivi previste a suo carico, senza contare che l'elezione di domicilio insufficiente o inidonea è comunque frutto di un proprio contegno.

Infine, può concludersi riportando uno stralcio della parte motiva di **Sez. 6 penale, 37698/2022 del 22.09.2022 PU, dep. 05.10.2022** in cui la S.C. così si esprime <<*All'esito di un complesso processo di stratificazione legislativa e giurisprudenziale, si è infatti configurato un sistema che, nel rispetto dei principi costituzionali interni e sovranazionali, ha*

superato l'originario impianto fondato sulle presunzioni legali di conoscenza, richiedendo, oltre alla regolarità formale della notifica, la conoscenza effettiva del processo, situazione cui è equiparata quella in cui l'imputato si sia strumentalmente sottratto a tale conoscenza (il punto di arrivo di tale evoluzione - che trova conferma nella c.d. riforma Cartabia, di prossima entrata in vigore, può essere idealmente individuato in Sez. U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Va però precisato che la prova della conoscenza effettiva non può sostituire e compensare il mancato espletamento della rituale sequenza delle notifiche. In altri termini, occorre che alla conoscenza filtrata attraverso i meccanismi sanciti a livello legislativo si aggiunga quella effettiva da parte dell'imputato, senza che l'una possa surrogare l'altra>>

FONTI:

1) (Dossier Studi n. 417 del Senato del 30.08.2021, A.S. n. 2353)

2) (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa n. 60 del 03.11.2021)

3) Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: 19-10-2022 Supplemento straordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 245

4) (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa n. 68/2022)

5) www.italgiuregiustizia.it

Relazione avv. A. Orsatti

Oltre alle norme di immediata applicazione (art. 2, L. n. 134/2021), l'articolato normativo contiene **varie deleghe** – che il Governo **dovrà attuare entro un anno** dall'entrata in vigore della legge – una delle quali riguarda il tema delle **notificazioni**.

In linea generale, la Riforma Cartabia prevede che – salvo diverse eccezioni – in ogni stato e grado del processo, le comunicazioni e le notificazioni (ma anche il deposito di atti e documenti) debbano effettuarsi in **modalità telematica**.

Tuttavia, oltre a questa indicazione di carattere generale, la riforma è molto incisiva sul tema delle **notifiche all'imputato**, mentre **nulla viene modificato in ordine agli altri soggetti processuali**.

Dall'articolato normativo emerge un quadro composito, in cui vanno a **mutare sia le modalità, sia i destinatari della notifica**. Ed infatti, il primo evidente criterio può essere così sintetizzato: la prima notificazione (il primo atto del procedimento partecipato dall'indagato o dall'imputato) e quelle dell'atto che dispone la citazione in giudizio (sia per il primo grado che in sede di impugnazione) dovranno essere effettuate **personalmente all'imputato non detenuto o internato, tramite consegna a mani**; per gli atti successivi si prevede la **notifica al difensore**, sul quale graverà l'**onere di informare il proprio assistito**, così diventando un domiciliatario *ex lege* di quest'ultimo.

1. Gli adempimenti preliminari

L'art. 1, comma 6, lett. a), L. n. 134/2021, pone un adempimento preliminare per l'imputato non detenuto o non internato, in quanto **istituisce l'obbligo per quest'ultimo, fin dal primo contatto con l'Autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui egli dispone.**

Ma, soprattutto, la delega prevede una **modifica dell'art. 161 c.p.p.**, in modo tale da consentire all'imputato non detenuto o internato di **dichiarare domicilio**, ai fini delle notificazioni, **anche presso un proprio recapito telematico** (con riferimento ad un indirizzo di posta elettronica certificata).

Inoltre, posto che le notifiche successive alla prima (ad esclusione delle citazioni dell'imputato a giudizio) devono effettuarsi presso il difensore, occorrerà fare riferimento al destinatario della notifica, ossia al difensore o all'imputato e in quest'ultimo caso se è stato eletto domicilio.

2. Le notifiche effettuate all'IMPUTATO

CITAZIONE A GIUDIZIO e PRIMO ATTO

-La **citazione a giudizio dell'imputato che non sia detenuto o internato**, diversamente dagli altri atti, deve **avvenire a mani proprie dell'imputato** o *«con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza»*.

Va, comunque, osservato che la citazione **a mani proprie** incontra un temperamento laddove vengono ammesse altresì *«altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza»*. Tra queste modalità, invero, si intende la **notifica a soggetti titolati**, ad esempio al familiare convivente, che in questo modo viene equiparata a quella fatta a mani proprie del destinatario.

Sovvengono, in tal caso, le problematiche già registrate in passato nel caso del familiare convivente potrebbe non avvertire mai l'interessato dell'avvenuta notifica, col risultato che quest'ultimo non avrà contezza delle coordinate spazio-temporali di svolgimento dell'udienza e delle conseguenze scaturenti dalla sua mancata comparizione.

-**Dovrà essere sempre effettuata nei confronti dell'imputato non detenuto o non internato la notifica del primo atto** dal quale egli ha conoscenza del procedimento, quale potrebbe essere l'informazione di garanzia o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò si desume dall'art. 1, comma 6, lett. b), L. n. 134/2021, laddove si legge che devono essere eseguite mediante consegna **al difensore le notifiche, successive alla prima, diverse da quelle con le quali l'imputato libero è citato a giudizio.**

Ne deriva che le **notifiche del primo atto dovranno essere effettuate all'imputato**. Peraltro, si prevede che: «il primo atto notificato deve contenere l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo

interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore» (art. 1, comma 6, lett. c), L. n. 134/2021).

3. Le notifiche al difensore DI FIDUCIA

Viene rimarcato in più norme che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima e diverse da quelle contenenti la citazione a giudizio, debbono eseguirsi mediante consegna al difensore.

A tal fine viene previsto, anche in questo caso, un **adempimento preliminare**, poiché l'imputato ha l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, che potrà essere anche telematico (pec).

Allo stesso tempo, viene previsto che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito e che debba fornire al proprio legale i recapiti (telefonici e telematici) di cui dispone.

Il difensore, dunque, **diviene un domiciliatario ex lege del proprio assistito.**

Il mutamento rispetto all'attuale sistema è sostanziale: non sarà più possibile esercitare l'opzione di cui all'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., in base alla quale «il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare le notificazioni».

Dalla riforma, quindi, emerge la volontà di attribuire al difensore il ruolo di principale protagonista delle notificazioni in materia penale, essendo destinato a ad inoltrare le notifiche ricevute all'indirizzo comunicato dal proprio assistito, con tutte le difficoltà e gli imprevisti di assicurare il buon fine della comunicazione.

In ogni caso, nella novella precisa che **non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale** del difensore, l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito **imputabile al fatto di quest'ultimo.**

4. Le notifiche al difensore D'UFFICIO

La disciplina è diversa per le **difese d'ufficio**, dato che nella maggioranza dei casi non vi è alcun rapporto tra avvocato e assistito a causa delle difficoltà che si presentano nel rintracciare quest'ultimo. Pertanto, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, si introducono **opportune deroghe**, nei casi in cui **l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva.**

Tale deroga recepisce un recente intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno escluso che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio possa considerarsi presupposto idoneo per dichiarare assente l'imputato, dovendo il Giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia

avuto effettiva conoscenza del procedimento o che si sia volontariamente sottratto alla stessa (**Cass. pen., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948**).

La portata della deroga pare limitata ad ipotesi estreme, quali possono dirsi quelle di cui agli artt. 157, comma 8 e 159 c.p.p., mentre, pare che nessuna deroga sarebbe ammessa nel caso in cui l'imputato, un convivente o altra persona idonea a ricevere le notifiche abbiano ritirato il primo atto.

5. Notifiche altre parti processuali

Come accennato, la riforma nulla prevede circa le notifiche agli altri soggetti.

Pertanto, rimane immutato il quadro normativo per le notifiche alle parti offese ed in particolare, per i procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio» (in tema si ricorda la sentenza emessa dalla **Cass. pen., Sez. Un., 30 settembre 2021**: in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all'art. 299, commi 3 e 4-bis, c.p.p., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente”.

6. Le ulteriori modifiche

IMPUGNAZIONE

L'art. 1, comma 6, lett. f), L. n. 134/2021, prevede che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, *«la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo»*. La norma appena richiamata dispone che, unitamente all'atto di impugnazione, **sia depositata, a pena di inammissibilità, dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.**

Teramo, 5.1.2023